

(N. 564)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BANFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1954

Parità delle scuole non statali.

ONOREVOLI SENATORI. — Il concetto dello Stato moderno liberale-democratico, come garanzia di diritto al libero ed armonico sviluppo delle energie personali con riguardo alla sicurezza e al progresso della vita civile, implica che lo Stato stesso abbia a considerare sua funzione essenziale l'ordinamento, la realizzazione, lo sviluppo dell'insegnamento scolastico in quanto educatore di tali energie agli stessi fini, pur riconoscendo, nel tempo medesimo, il diritto di Enti e di privati a collaborare con esso a tale opera d'educazione, anzi, apprezzando l'utilità e il valore di tale iniziativa.

Perciò il problema dell'accordo di queste due esigenze: funzione direttiva dello Stato nel campo scolastico, e immissione in esso dell'iniziativa privata, fu sin dalle origini presente alla politica scolastica italiana. Già fin dal 1848 la legge Boncompagni fissava le condizioni per l'autorizzazione ad aprire scuole private. Più tardi, nel 1857, la legge Lanza — rimasta tuttavia senza pratica attuazione — sollevava nel Parlamento una larga discussione, con l'intervento dello stesso Presidente del Consiglio, Conte di Cavour, che valeva a caratterizzarla in senso più nettamente libe-

rale. Pure un ordinamento effettivo ed organico dell'insegnamento privato, si ha solo nel 1859 con la legge Casati. Riconosciuto di massima il diritto dei cittadini all'iniziativa pedagogica, la legge introduce la distinzione tra scuole puramente autorizzate, i cui alunni possono presentarsi come privatisti agli esami delle scuole statali, e scuole pareggiate, istituite da Enti pubblici, caratterizzate da ciò che gli studi in esse compiuti e gli esami sostenuti sono riconosciuti legalmente validi a tutti gli effetti. Esse devono soddisfare, oltre che ai requisiti prescritti per l'autorizzazione in generale, alle seguenti condizioni: funzionalità igienico-didattica degli edifici e delle suppellettili; regolare abilitazione degli insegnanti assunti per concorso e il cui stipendio deve esser pari a quello degli insegnanti statali; parità di ordinamento didattico e uguaglianza di tasse con gli istituti pubblici. È evidente che il legislatore, pur mantenendo ferma la primaria autorità dello Stato nel campo scolastico, mirava a concedere o a riconoscere l'autonomia amministrativa di istituti corrispondenti a tradizioni o ad esigenze locali. Una duplice garanzia era tuttavia richiesta per il « pareggiamento »: il carattere pubblico

dell'Ente gestore e la perfetta corrispondenza della struttura e dell'ordinamento di tali scuole a quelli delle scuole statali.

La legislazione successiva, per quanto riguarda le scuole pareggiate, non introdusse modificazioni di principio. Il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 estese di diritto — già lo era di fatto — il pareggiamento a tutti i tipi e gradi di scuole. Il regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118, precisò il carattere di tali scuole, applicando al loro personale le norme dello stato giuridico di quello statale; e la legge, tuttora vigente, del 19 gennaio 1942, n. 86, ne confermò la natura e l'ordinamento.

Anche l'istituto dell'autorizzazione fu confermato dalla legislazione successiva. Solo fu sostituita, per maggior garanzia, e a confermare l'autorità dello Stato in questo campo, alla semplice dichiarazione controllata d'apertura, la regolare domanda di autorizzazione (regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e regio decreto 6 giugno 1925) e furono precisate le condizioni oggettive e soggettive necessarie per l'autorizzazione stessa (legge 5 gennaio 1939, n. 15, legge 19 gennaio 1942, n. 86).

Ma nelle due leggi citate si introduceva una profonda trasformazione nell'ordinamento della scuola privata. Si istituiva cioè (legge 5 gennaio 1939, n. 15) l'Ente nazionale per l'insegnamento medio o E.N.I.M. con il compito di istituire e gestire istituti di istruzione media e insieme di esercitare funzione di vigilanza, controllo, coordinamento degli istituti non statali, al fine « di portare una fondamentale unità didattica, educativa e politica negli istituti privati di istruzione ». Il fine di questa istituzione è evidente. Si trattava di sottrarre la scuola privata al normale controllo della Amministrazione della pubblica istruzione, ponendola alle dipendenze di un Ente politico, che ne controllasse l'indirizzo politico, sacrificando anche le esigenze educative e didattiche. Fatto questo, si poté largheggiare in apparente libertà con una scuola che si pensava definitivamente assoggettata al potere fascista; si poteva anche ammettere — e non certo per spirito liberale, ma con intendimento totalitario — ch'essa si sostituisse in massimo grado alla scuola di Stato, sia perchè questa conservava nelle istituzioni e nello spirito degli insegnanti una tradizione di indipendenza e di dignità inconci-

liabile col nuovo regime, sia perchè, diffondendo la scuola privata ad intento speculativo, si diminuiva l'impegno statale per l'istruzione, destinando i fondi così sottratti allo sviluppo civile del Paese, alle imprese nefande del fascismo e ai suoi torbidi intrighi. Per questo la citata legge del 1939 definisce e generalizza un istituto che già, per alcune scuole particolari, e per quelle fondate da Enti pubblici, era apparso nel regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, e nel regio decreto 5 aprile 1929, n. 647. Si tratta del « riconoscimento del valore legale degli studi e degli esami », che, considerato prima come un favore concesso agli alunni in particolari condizioni, si tramuta ora in una concessione fatta alla scuola in quanto tale, nell'istituto cioè della « parificazione », o, come si dirà con la sopracitata legge del 1942, del « riconoscimento legale ». Si tratta cioè di scuole istituite dall'E.N.I.M., o da esso gestite per delega di Enti pubblici, o ad esso associate, se istituite e gestite da privati, a cui viene concesso il riconoscimento del valore legale degli studi e degli esami, previa la realizzazione di determinate condizioni obbiettive e subbiettive. Queste, fissate sommariamente dalla legge, dovevano essere precisate nello Statuto dell'E.N.I.M., che pure, per maggiore arbitrio, non fu mai redatto. Esse furono invece precisate, con accentuazione del criterio politico, dalla già citata legge del 19 gennaio 1942, n. 86, per cui l'E.N.I.M. prendeva il nome di E.N.I.M.S. (Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore), legge che è tuttora in vigore, ma di cui non fu mai redatto il regolamento di applicazione. Esso fu, a ragion veduta, sostituito da una serie di atti amministrativi, ordinanze e circolari, che, giustificandosi con lo stato di guerra e di dopo-guerra, attenuarono o tolsero le garanzie che pur nella legge erano contenute. La sospensione dell'esame di Stato — unico controllo didattico — aggravò la situazione. Di fatto la scuola privata, abbandonata a se stessa in un periodo di crisi, iniziò la propria degenerazione speculativa: asservita al potere politico, priva di ogni serio controllo didattico, sfruttò e accentuò la sete del diploma conquistato con poco studio.

La Liberazione certo segna la tendenza a un ritorno alla normalità. Primo suo atto è quello

dell'abolizione dell'E.N.I.M.S., le cui competenze e funzioni ritornano al Ministero della pubblica istruzione, che le esercita attraverso l'Ispettorato per l'istruzione media non governativa. Nel frattempo, in forma sia pur provvisoria e scarsamente efficace, che ancora non ha trovato la sua concreta efficace definizione, si ristabilisce, almeno al termine degli studi secondari, l'esame di Stato. Ma l'istituto della parificazione o riconoscimento legale rimane quale l'aveva determinato la legge fascista del 1942, ispirata a un criterio di settarismo politico, indifferente alla funzione d'istruzione e di educazione civile che la scuola è chiamata a compiere nello Stato moderno democratico. L'organico e i mezzi posti a disposizione dell'Ispettorato, forse la sua stessa costituzione, rendono inefficace la sua funzione di controllo su un numero di scuole cresciuto a dismisura. L'interesse di queste ultime — e parlo non di un interesse didattico, ma di un interesse di propaganda ideologica o di speculazione pratica, l'uno e l'altro contrari ai fini dell'educazione scolastica in uno Stato retto a libertà — sembra imporsi sia agli organi dell'Amministrazione, sia all'indirizzo stesso della politica scolastica, esitante a porre rimedi al disordine, quando piuttosto non lo accentui, lasciando sussistere nella cattiva scuola privata un centro d'infezione per la buona, e per la stessa scuola di Stato.

Eppure la Costituente aveva ripreso in esame tutto il problema dell'ordinamento scolastico, risolvendolo di massima in un senso largamente liberale in cui fossero conciliati, nell'interesse del Paese e della sua cultura, l'autorità dello Stato in materia scolastica, e il diritto d'iniziativa pedagogica da parte dei cittadini. Nell'articolo 33 della Costituzione, infatti, da un lato si sanciva il carattere essenziale della funzione scolastica nello Stato moderno, chiamato a dettar le norme dell'istruzione pubblica e a crearne gli istituti (« *La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi* »); dall'altro, si affermava il diritto dei privati di aprire scuole e istituti di educazione (« *Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato* »). Nel contempo, proprio a liberare il terreno dal rovetto della « parificazione », così

come la legge fascista l'aveva concepita ed attuata, a definire in senso liberale, corrispondente alla natura democratica dello Stato, l'istituto del « riconoscimento legale », si creava il nuovo istituto di « parità ». E si rimandava alla legge « *la fissazione dei diritti e degli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità* », così che fosse assicurata a dette scuole « *la piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni della scuola statale* ». Era così tracciata la linea di equilibrata conciliazione tra l'impegno dello Stato e il diritto dei cittadini in campo scolastico, e assicurato il normale e progressivo sviluppo della istruzione e della cultura ai fini d'una civiltà aperta e democratica. E, in corrispondenza a tali fini, erano offerte piene garanzie di libertà ad ogni iniziativa privata diretta al miglioramento delle istituzioni scolastiche, dei metodi e degli indirizzi di insegnamento.

Ma la linea di massima doveva concretarsi in una legge. Già sino dal 1948, l'allora Ministro della pubblica istruzione, onorevole Gonnella, dichiarava: « *Ora è giunto il momento di predisporre anche su tale materia disposizioni legislative che elimineranno l'istituto della parificazione, per dar vita legislativa a quel nuovo istituto che è previsto dalla Costituzione, cioè l'istituto della parità* » (Atti parlamentari della Camera dei deputati, 1948, seduta del 15 ottobre). Tuttavia nulla ancora s'è fatto a distanza di sei anni e, per ciò che riguarda la scuola privata e i riflessi ch'essa ha sulla scuola di Stato, il disordine s'è fatto più grave e i mali si sono accentuati nel campo didattico, culturale, morale e civile. La denuncia di questa situazione è già stata fatta ripetutamente da uomini di diversa parte politica, nel Parlamento. Essa ha trovato corrispondenza nel giudizio degli insegnanti di tutte le scuole, statali e non statali; gli ultimi, in modo particolare, hanno anche posto in luce la condizione di perenne disagio in cui li pone la mancanza di un'indipendenza giuridica ed economica e lo sfruttamento a cui sono sottoposti da gestori poco scrupolosi. D'altra parte, proprio la situazione della scuola privata rende difficile una soluzione del problema dell'esame di Stato, secondo le giuste esigenze didattiche e civili.

Il presente disegno di legge mira appunto a realizzare l'impegno costituzionale di una legge sulla parità delle scuole non statali, ispirandosi a quell'armonica sintesi di autorità statale e di libertà democratica, reciprocamente sostenentisi, che caratterizza la Costituzione italiana. Tenendo conto della situazione di fatto e dell'universalità dei presupposti, esso estende il principio di parità non solo a tutte le scuole secondarie, ma anche alle scuole elementari, e, mentre consente il permanere delle attuali scuole pareggiate, lascia in pieno sussistere l'istituto dell'autorizzazione, atto senz'alcun dubbio a garantire iniziative nuove ed autonome e a consentire il soddisfacimento di esigenze particolari, sopprimendo invece l'istituto ambiguo e dannoso della « parificazione ».

Riconosciuto il diritto, da parte di scuole non statali, di richiedere la parità con le scuole statali, l'articolo 2 definisce i diritti delle scuole paritarie, riassunti nel principio che « *gli studi compiuti in tali scuole hanno piena validità a tutti gli effetti e agli alunni è assicurata una carriera scolastica equipollente a quella degli alunni delle scuole statali* ».

Gli articoli 3 e 4 fissano, di riflesso, gli obblighi che la parità impone e che si riassumono nei seguenti punti: costituzione organica della scuola; conformità dei programmi a quelli delle scuole statali; garanzia della libertà d'insegnamento; corrispondenza degli edifici e delle suppellettili scolastiche alle esigenze igieniche e didattiche; definizione di un organico regolare e garanzie giuridiche ed economiche per gli insegnanti, cui si assicura la stabilità e un trattamento non inferiore a quello degli insegnanti delle scuole di Stato. È chiaro che queste condizioni sono dirette: a) ad assicurare alla scuola il carattere formativo secondo uno spirito di interna libertà, corrispondente non pure alla Costituzione democratica del Paese, ma all'esigenza della cultura moderna; b) a garantire la funzionalità della scuola stessa e l'efficacia dell'insegnamento per quei fini che la società civile le propone; c) ad assicurare agli insegnanti l'indipendenza, che è fonte di dignità, di impegno morale e didattico, di equità e di serietà nel lavoro.

Gli articoli 5 e 6 riguardano l'assunzione del personale, secondo criteri di generale giustizia,

tali tuttavia da garantire, con la serietà, e l'efficacia della scuola, la sua legittima autonomia. Infatti la costituzione delle Commissioni di concorso, di cui fa parte un rappresentante dell'Ente gestore, la possibilità della nomina per trasferimento di insegnanti e presidi di ruolo da altre scuole statali e non statali paritarie e l'autorizzazione a una libera scelta degli incaricati nella graduatoria del Provveditorato, mentre assicurano l'idoneità dei docenti, concedono a ciascuna scuola la libertà di crearsi un corpo d'insegnanti omogeneo, con unità organica di indirizzo, con direttive pedagogiche uniformi, tali insomma da poter imprimere a tutto l'insegnamento un tono profondo e vivo di originalità.

Concorrendo le condizioni precitate, a norma dell'articolo 7°, la parità è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere conforme della Sezione competente del Consiglio Superiore e le scuole paritarie sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Questi può, quando le condizioni prescritte siano venute a mancare, su parere conforme della Sezione competente del Consiglio Superiore, disporre la sospensione o la revoca della parità.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere effetto tutti i decreti di riconoscimento legale, rimanendo tuttavia efficaci le autorizzazioni. Tuttavia, nelle disposizioni transitorie, è consentito un congruo lasso di tempo per la regolarizzazione della situazione da parte delle attuali scuole legalmente riconosciute che aspirino alla parità, e sono garantiti i diritti acquisiti deg' i scolari.

Così il presente disegno di legge, realizzando un'esigenza costituzionale, mentre elimina il disordine creato nella scuola privata e per riflesso nella scuola di Stato da una legislazione fascista, estranea allo spirito di una libera istruzione democratica, assicura la scuola statale nella sua funzione liberandola dalla preoccupazione di una mala concorrenza della scuola privata, e sostituendovi una nobile reciproca emulazione. Giacchè la scuola non statale paritaria, rialzata di prestigio e di efficacia, confermata nel quadro generale della comune educazione civile, in un'interna autonomia, può divenire preziosa collaboratrice alla formazione della nuova gioventù italiana.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In una memorabile seduta del Parlamento Subalpino il 17 gennaio 1857 il Conte di Cavour, dichiarava che due condizioni erano necessarie a un equilibrato ordinamento scolastico: «*la prima cioè che l'insegnamento ufficiale o sociale sia bene e fortemente ordinato, e la seconda che l'insegnamento privato sia veramente libero*». A distanza di un secolo tale formula, pur mantenendo un suo valore di principio, non può più essere assunta in tutta la sua drastica nettezza. Del resto, lo stesso Conte di Cavour chiedeva si rimandasse a un secondo tempo la soluzione del problema della scuola privata, di cui confessava di non conoscere ancora tutti i termini. Questi termini sono andati complicandosi nel corso degli anni. Condizioni economiche, sociali, politiche, lo sviluppo stesso del rapporto tra l'autorità statale e la libertà dei cittadini privati, hanno fatto sì che, gradualmente, ma continuamente, l'insegnamento privato tendesse ad inserirsi nei quadri dell'insegnamento pubblico e ad assumere i caratteri, le funzioni, i diritti. Ciò non fu, come vedemmo, senza grave pericolo

sia per il buon ordine dell'insegnamento ufficiale, sia per la vera libertà dell'insegnamento privato, specie quando governi di fazione vollero fare strumento dei propri fini particolari la scuola e l'insegnamento, rigettando l'universalità progressiva della loro funzione civile. Con la definizione degli obblighi e dei diritti della scuola paritaria il presente disegno di legge mira a impedire tale deviazione funesta di un processo che noi riteniamo, nell'attuale situazione, storicamente giustificato e socialmente sano, in quanto, senza turbare l'ordinamento scolastico statale e corrompere la libertà dell'insegnamento privato, garantito oggi dall'istituto dell'autorizzazione, consenta una collaborazione della iniziativa privata con l'attività statale nella opera di educazione scolastica della gioventù. La possibilità di tale collaborazione nell'ordine civile e nella libertà riposa oggi, a nostro modo di vedere, su quella più salda unità democratica del popolo italiano, che la Liberazione ha consacrato e che rimane criterio e ispirazione alla nostra nuova vita civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le scuole private di istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale e tecnica che ne facciano richiesta possono ottenere la parità con le scuole statali del grado corrispondente, quando esse siano state autorizzate e abbiano regolarmente funzionato almeno da un anno.

Art. 2.

Le scuole paritarie, soddisfatti gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, godono dei seguenti diritti:

agli alunni di dette scuole, forniti dei requisiti prescritti, e che abbiano frequentato in esse l'intero corso, o almeno tutti gli anni che lo costituiscono, meno uno, è assicurata una carriera scolastica equipollente a quella degli alunni delle scuole statali;

gli studi compiuti in tali scuole hanno piena validità a tutti gli effetti.

Art. 3.

Per ottenere il riconoscimento della parità le scuole private che ne fanno richiesta, oltre a possedere i requisiti prescritti per l'apertura delle scuole private in genere, devono adempiere ai seguenti obblighi:

a) che la scuola sia organicamente costituita e non abbia nessun legame di gestione con scuole private non paritarie. In nessun caso può essere concesso il riconoscimento della parità a singole classi o a singoli corsi;

b) che i programmi siano conformi a quelli stabiliti per il tipo di scuola statale corrispondente e vengano adeguatamente svolti nel corso di ciascun anno scolastico;

c) che la libertà di insegnamento sia assicurata e realizzata secondo l'articolo 33, primo comma, della Costituzione;

d) che i locali siano idonei, dal punto di vista igienico e didattico, e che i mezzi didat-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tici rispondano alle esigenze proprie di ciascun tipo di scuola;

e) che sia predisposto un organico di direzione e di cattedre che dovrà essere coperto, a norma degli articoli seguenti, da personale fornito dal legale titolo di abilitazione. Il numero dei professori di ruolo deve essere almeno pari ai due terzi delle cattedre in organico. Una cattedra di ruolo non può essere tenuta scoperta per più di due anni;

f) che il rapporto di impiego del personale di ruolo direttivo e insegnante sia regolato in modo da assicurare al personale stesso la stabilità dell'impiego ed un trattamento economico, di carriera e di quiescenza non inferiore a quello di cui gode il personale direttivo ed insegnante di ruolo delle corrispondenti scuole statali. Anche al personale insegnante incaricato o supplente, devono essere assicurate condizioni giuridiche ed economiche almeno non inferiori a quelle di cui gode il personale insegnante incaricato o supplente nelle scuole statali.

Art. 4.

Il personale insegnante delle scuole paritarie è assunto per pubblico concorso per titoli ed esami. La Commissione esaminatrice sarà composta da tre Commissari, due nominati dal Ministero della pubblica istruzione tra gli insegnanti statali di ruolo, uno nominato dall'Ente gestore tra gli insegnanti di ruolo statali o paritari. Le spese sono a carico dell'Ente gestore.

Il concorso non è necessario quando la nomina viene dall'Ente gestore conferita per ogni disciplina o gruppo di disciplina:

a) ad insegnanti di ruolo che occupino cattedre delle medesime discipline nelle scuole statali dello stesso grado;

b) ad insegnanti in attesa di nomina che siano compresi in graduatoria di vincitori di concorso per le cattedre medesime.

Art. 5.

Gli incaricati e i supplenti devono essere scelti tra coloro che sono compresi nelle graduatorie per gli incarichi e le supplenze del locale Provveditorato.

Art. 6.

L'ufficio di preside o direttore è conferito mediante concorso per titoli tra gli insegnanti di ruolo statali o paritari che abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo nelle scuole statali o paritarie.

La Commissione giudicatrice sarà composta di tre Commissari; due nominati dal Ministero della pubblica istruzione tra i presidi o i direttori di ruolo nelle scuole statali; uno nominato dall'Ente gestore tra i presidi e i direttori di ruolo nelle scuole statali o paritarie.

Le spese sono a carico dell'Ente gestore. Il concorso non è necessario quando l'ufficio di preside e di direttore è conferito a chi occupi lo stesso ufficio in una scuola statale o paritaria dello stesso grado. L'ufficio di preside o direttore, come quello di vice-preside, di vice-direttore e di insegnante in una scuola paritaria è incompatibile con quella di gestore o proprietario di scuola paritaria o privata.

Art. 7.

Concorrendo le precedenti condizioni la parità viene concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme della Sezione competente del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Art. 8.

Le scuole paritarie sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione che la esercita direttamente o per mezzo di propri organi.

Con motivato provvedimento del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere della Sezione competente del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, può essere disposta, a seconda dei casi, la sospensione o la revoca della parità, quando e in qualunque momento siano trasgredite le disposizioni della presente legge. Gli alunni di tali scuole, regolarmente iscritti, hanno diritto di essere iscritti in qualunque momento nelle scuole paritarie o statali di pari grado per cui facciano richiesta.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 9.

Le tasse di concessione del riconoscimento della parità e le tasse annue di funzionamento delle scuole paritarie sono dovute allo Stato nella misura prevista dalla tabella A.

Per le spese di istruttoria e di accertamento rimane in vigore il decreto-legge 24 maggio 1945, n. 412.

Art. 10.

Con l'entrata in vigore della presente legge tutti i decreti di riconoscimento legale di scuole non statali cessano di avere qualsiasi effetto.

Art. 11.

È abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 12.

Può esser concessa in via provvisoria la parità alle scuole legalmente riconosciute, che ne facciano domanda entro un anno dalla

entrata in vigore della presente legge, quando esse soddisfino agli obblighi di cui all'articolo 3, comma *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e si impegnino ad ottemperare alle norme di cui all'articolo 3 comma *e)*, *f)* e agli articoli 4, 5, e 6, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorsa tale data, se la scuola avrà ottemperato alle norme di cui sopra, otterrà la conferma della parità: in caso contrario la scuola assumerà la posizione di scuola privata autorizzata.

Agli effetti dell'ammissione al concorso per preside sarà riconosciuto, sino a otto anni dall'entrata in vigore della presente legge, il servizio prestato nelle scuole già legalmente riconosciute.

Art. 13.

Gli alunni regolarmente iscritti alle attuali scuole legalmente riconosciute hanno il diritto di iscriversi presso le scuole di uguale ordine paritarie o statali, alle classi stesse che essi frequentano o per cui hanno superato gli esami.

TABELLA A.

| DENOMINAZIONE | Quota di concessione | Quota annua per classe | Quota annua per classe coll. |
|---|----------------------|------------------------|------------------------------|
| | | (Lire) | |
| Scuole elementari | 1.500 | 3.000 | 2.500 |
| Scuola d'avviamento | 2.000 | 4.000 | 3.000 |
| Scuole medie - scuole tecniche - scuole professionali femminili | 4.000 | 15.000 | 12.000 |
| Ginnasi superiori - Licei classici e licei scientifici - Istituti tecnici - Istituti magistrali - scuole di magistero professionale per la donna - Istituti tecnici femminili | 8.000 | 20.000 | 15.000 |